CASA
Guida all'acquisto sicuro
2008 IN EDICOLA!

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 ORE

CON IL SOLE 24 ORE A SOLI € 6,00 IN PIÙ!

Agenzia delle Entrate. Romano lascia Amministrazione fiscale a Befera **Pag. 30**

Dichiarazioni 2008/1. Agli studi di settore una forza probatoria differenziata **Pag. 33**

Dichiarazioni 2008/2. Lo sconto sugli affitti non dipende dalla forma del contratto **Pag. 33**

Sicurezza sul lavoro. Garanzie estese al videoterminale portatile **Pag. 34**

Il Consiglio dei ministri a Napoli. Sì definitivo al decreto legislativo su comunicazioni e privacy

Telefoni, dati dimezzati

Le indicazioni sul traffico saranno custodite solo per due anni

Antonello Cherchi
ROMA

Si dimezzano i tempi di conservazione dei dati di traffico telefonico: i gestori dovranno custodirli per non più di due anni, contro i quattro attuali. Per le informazioni che viaggiano su Internet, invece, il periodo massimo di archiviazione è di un anno, lo stesso di ora. Lo prevede il decreto legislativo approvato definitivamente ieri dal Consiglio dei ministri e con il quale viene recepita la direttiva 2006/24/Ce (altrimenti detta direttiva Frattini) che ha inteso uniformare in ambito Ue i tempi di conservazione dei dati di traffico.

Esistevano, infatti, differenze piuttosto macroscopiche e l'Italia si contraddistingueva per essere tra i Paesi con i periodi di custodia più lunghi. E ciò per effetto delle misure predisposte dall'allora ministro dell'Interno, Giuseppe Pisanu, che nel 2005 (decreto legge 144) modificò l'articolo 132 del Codice della privacy relativo ai tempi di conservazione delle informazioni telefoniche.

INTERNET
Le informazioni che viaggiano in rete potranno essere conservate fino a un massimo di dodici mesi

L'emergenza terrorismo indusse, infatti, ad aumentare il periodo nel quale i dati potevano rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria: due anni prorogabili di altri due per quelli telefonici (comprese le chiamate senza risposta); sei mesi, prorogabili di altri sei, per quelli telematici (esclusi i contenuti delle comunicazioni). Ora, come detto, i tempi di dimezzano per i dati telefonici e quasi si annullano per le chiamate senza risposta, che dovranno essere archiviate per non più di trenta giorni.

In questo modo l'Unione si dà regole uniformi, in un'ottica di armonizzazione dei mercati (conservare i dati per i gestori costa) e anche di maggiore collaborazione investigativa. Perché se è vero che il taglio ai tempi di custodia non ha fatto piacere agli investigatori di casa nostra, è anche vero che nella Ue c'erano Paesi dove il periodo di conservazione era inferiore a tre mesi (Finlandia e Paesi Bassi). La direttiva Frattini, imponendo una "forcella" dei tempi di archiviazione (da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni) e lasciando al legislatore interno il compito di scegliere, ha livellato le differenze tra le diverse banche dati.

Il decreto legislativo – che, dopo il via libera preliminare di Palazzo Chigi a fine febbraio, ha ricevuto il parere positivo delle commissioni parlamentari competenti – prevede in dettaglio quali siano le informazioni telefoniche da custodire. Sono sempre esclusi i contenuti delle comunicazioni, mentre devono essere registrati i dati necessari a rintracciare e identificare la fonte, la destinazione, la data, l'ora e la durata di una comunicazione, nonché l'ubicazione degli apparecchi utilizzati per la telefonata o la navigazione su Internet. Dunque, per esempio, il numero chiamante, quello chiamato, il nome e l'indirizzo dell'abbonato, il servizio telefonico utilizzato. Questo per quanto riguarda la telefonia fissa e mobile, mentre per le comunicazioni telematiche vanno, per esempio, conservati la data e l'ora della connessione, l'indirizzo Ip, l'indirizzo di posta elettronica.

A vigilare sulla corretta applicazione delle nuove norme – la cui entrata in vigore farà automaticamente decadere quelle dettate dal decreto Pisanu, la cui operatività in un primo tempo era stata prorogata per tutto il 2008 – sarà il Garante della privacy. L'Authority potrà far leva anche su un apparato sanzionatorio costruito ad hoc dal nuovo decreto: la mancata osservazione dei tempi di conservazione sarà, infatti, punita con la sanzione da 10mila a 150mila euro.

Con il sì di ieri l'Italia si mette, dunque, al passo con il resto dell'Europa, anche se lo fa a tempo scaduto. Il termine ultimo per recepire la direttiva Frattini cadeva, infatti, il 15 settembre scorso e da parte di Bruxelles era già scattata la procedura di infrazione. L'arrivo del decreto, a cui ora manca solo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», ha rimediato all'inadempienza.

antonello.cherchi@ilsole24ore.com

La riunione in pillole

Sicurezza, Fisco e rifiuti
■ Sicurezza pubblica, fisco ed emergenza rifiuti in Campania. Sono questi gli interventi prioritari che il Governo ha approvato ieri a Napoli con tre distinti decreti legge destinati a entrare subito in vigore con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». Il Dl sicurezza contiene, tra le altre cose, disposizioni sull'espulsione degli stranieri e norme sul giudizio direttissimo in caso di arresto in flagranza di reato. Il decreto fiscale dispone, tra l'altro, l'abolizione dell'Ici sulla prima casa. Il Dl per l'emergenza rifiuti prevede una task force e commissario straordinario ad hoc (Guido Bertolaso), l'elenco (secretato) delle nuove discariche, la loro equiparazione alle aree di interesse strategico nazionale (una sorta di militarizzazione) e l'arresto per chi le blocca

Ordine pubblico
■ Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha illustrato le linee portanti di un provvedimento che sarà a breve sottoposto all'esame del Cdm relativo al riordino della polizia municipale. È stata autorizzata l'assunzione nel 2008 di un contingente di personale a tempo indeterminato, pari a 3.917 unità, nei carabinieri, nella Polizia, nella Gdf, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale

Fusioni transfrontaliere
■ Si dà attuazione alla direttiva 2005/56/Ce sulle operazioni di fusione che coinvolgano società appartenenti a stati diversi dei Paesi Ue

Tabulati telefonici
■ Con un decreto legislativo si avvia l'iter di recepimento della direttiva 2006/24/Ce sulla tutela della privacy e sulle modalità di conservazione dei dati personali trattati dai fornitori di servizi Internet e dai gestori di reti pubbliche di tlc fissando il termine massimo di un anno per la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico e di due per quelli di tipo telematico

Nomine
■ Il Consiglio ha inoltre deliberato: il collocamento fuori ruolo dell'ambasciatore Rocco Antonio Cangelosi con l'incarico di Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica; l'avvio della procedura per la nomina di Attilio Befera a Direttore dell'agenzia delle Entrate; il conferimento a Giuseppe Liguori del grado di generale ispettore capo del Corpo di commissariato aeronautico

Nel pacchetto sicurezza. Sanzioni inasprite per il Codice della strada

Contro i «pirati» la confisca del veicolo

Maurizio Caprino

È più severa del previsto la stretta sui reati stradali contenuta nel decreto legge del pacchetto-sicurezza varato ieri dal Governo. Tra gli inasprimenti su alcol e droga che «Il Sole 24 Ore» aveva anticipato negli ultimi giorni, sono state aggiunte per i casi più gravi la confisca del veicolo e la revoca della patente. Inoltre, sono state innalzate le pene minime per l'omissione di soccorso. Ecco il quadro delle novità per come emerge dal testo non ancora ufficiale del decreto.

Quanto ad alcol e droga, c'è innanzitutto un generale aumento delle pene, che per la prima volta arrivano – almeno in un caso – a superare il limite dei due anni, oltre il quale chi viene condannato rischia davvero di finire in carcere anche se incensurato. Accade per chi viene trovato responsabile di un incidente mortale causato mentre guidava con un tasso alcolico superiore a 1,5 grammi/litro (il triplo del consentito) o sotto l'effetto di droghe: in questi casi, la pena minima per l'omicidio colposo dall'articolo 589 del Codice penale viene portata da due a tre anni, quella massima da cinque a dieci (e da 12 a 15 se l'omicidio è plurimo o accompagnato da lesioni per altre persone). Meno marcati gli inasprimenti sulle lesioni gravi (ora puniti con la reclusione da sei mesi a due anni, mentre prima era da tre mesi a un anno) e gravissime (da un anno e mezzo a quattro anni, prima si andava da uno a tre anni).

Gli altri aumenti di pena su alcol e droga riguardano il Codice della strada e comunque restano sotto il limite entro cui si beneficia della condizionale: per lo stato di ebbrezza da 0,81 a 1,5 grammi/litro la massima passa da tre a sei mesi, oltre 1,5 g/l da sei mesi a un anno (e non si può andare sotto i tre mesi). Per la droga, aumentano sia l'ammenda (ora va da 1.500 a 6mila euro, prima da 1.000 a 4mila) sia il periodo di arresto (da tre mesi a un anno, prima era c'era solo un massimo di tre mesi). La deterrenza maggiore viene dal fatto che oltre gli 1,5 g/l ci sono la confisca del veicolo (se non appartiene a persona estranea al reato, altrimenti scatta "solo" il fermo amministrativo per 180 giorni) e la revoca della patente. Tornano le sanzioni penali (abolite lo scorso agosto dal decreto Bianchi) per chi rifiuta di sottoporsi ai test e sono le stesse previste oltre gli 1,5 g/l.

Quanto all'omissione di soccorso, la pena minima aumenta da tre a sei mesi per chi non si ferma dopo aver causato un incidente con danni a persone e da sei mesi a un anno per chi non presta assistenza ai feriti.

Attuata la direttiva Ue sulle operazioni comunitarie

Fusioni transfrontaliere, «guida» all'incorporante

Angelo Busani

Le fusioni transfrontaliere trovano una cornice normativa più definita. Tra i provvedimenti varati ieri a Napoli dal Consiglio dei ministri si segnala l'attuazione della direttiva 2005/56/Ce sulle operazioni di *merger&acquisition* che coinvolgono società appartenenti a stati diversi dei Paesi Ue.

Le nuove regole italiane sulle fusioni intracomunitarie ha infatti il merito di risolvere una notevole serie di problemi che, nella mancanza di una disciplina applicabile, di fatto rendevano impossibili o comunque oltremodo difficili questo genere di operazioni.

Gli Stati che recepiranno la decima direttiva 2005/56/CE avranno innanzitutto il merito di sgombrare il campo dalla principale delle questioni che, nella pratica professionale, si ponevano in questi casi, vale a dire la domanda se le normative domestiche degli Stati coinvolti nel merger fossero sufficientemente allineate per consentire la confluenza su un unico binario delle attività imprenditoriali già separatamente esercitate da *legal entities* situate in diversi ordinamenti.

L'attuabilità della fusione transnazionale non è peraltro impedita dal mancato recepimento della decima direttiva da parte di tutti gli Stati coinvolti in una fusione transnazionale: ad esempio, ad oggi non risulta che il Lussemburgo abbia tradotto la direttiva in norme interne, ma ciò non impedisce che la gettonata propensione di realizzare incorporazioni di società lussemburghesi in società italiane e viceversa possa comunque avere seguito. Solamente, si tratta di casi che rimangono più difficili degli altri per la loro complessità, che invece l'adozione della direttiva scioglie decisamente.

La traduzione della direttiva comunitaria in norme domestiche ha poi il pregio di dirimere ogni questione sulla legge applicabile, specie in caso di scelte confliggenti dei legislatori nazionali sui vari passaggi che la procedura deve compiere. Le regole sul punto ora sono le seguenti:

a) ogni società applica le regole dell'ordinamento cui essa appartiene; le società italiane dunque applicano il Codice civile e le norme del decreto legislativo di recepimento, ove esse derogano o integrano il disposto codicistico;

b) se le norme dei vari ordinamenti coinvolti nel merger dispongano soluzioni divergenti, la società incorporanda cessa di applicare il proprio diritto nazionale per soggiacere alle regole dell'ordinamento in cui essa viene assorbita;

c) le regole dell'ordinamento della società incorporante si applicano anche, seppur non sussista conflitto tra leggi, ove lo disponga l'ordinamento che afferma l'altrui prevalenza normativa (è, ad esempio, il caso che capita per la procedura di fusione che coinvolga, quale incorporata, una società italiana: in tal caso, la data di efficacia della fusione è stabilita dall'ordinamento nel quale opera la società incorporante, al quale il nostro dunque si rimette).

Un notevole problema di relazione tra ordinamenti si può avere, in particolare, nella materia della nomina dell'esperto preposto alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di concambio. Il decreto legislativo che adotta la decima direttiva dispone le seguenti regole di base:

1) se la società incorporante è una società azionaria (o comunque una società che, nel proprio ordinamento, è considerata alla stessa stregua di una nostra società per azioni), l'esperto italiano (revisore o società di revisione) va nominato dal Tribunale italiano;

2) l'esperto può essere comune alle varie società: se l'incorporante è italiana la nomina, di nuovo, compete al Tribunale competente in ragione della sede legale della società medesima; se l'incorporante è straniera, l'Italia riconosce la nomina effettuata dall'autorità ritenuta competente dall'ordinamento cui appartiene l'incorporante.

Resta poi fermo che è possibile rinunciare all'esperto in quelle procedure di fusione che coinvolgono società a ristretta base sociale e dove dunque è possibile raccogliere l'unanime consenso dei soci alla rinuncia all'opera dell'esperto (la cui opera è svolta nel loro interesse, per tranquillizzarli sulla *fairness* del rapporto di cambio).

Il problema peraltro si pone se in gioco vi siano società che appartengono a ordinamenti (come il Lussemburgo) in cui non è consentita la rinuncia all'esperto: ma è abbastanza plausibile ritenere che se i soci lussemburghesi (pur non potendo rinunciare al loro esperto) consentano unanimi che quelli italiani invece ne facciano a meno, e la procedura possa proseguire anche senza la nomina dell'esperto italiano.

Chi sceglie l'esperto

La nomina dell'esperto
■ Nel caso delle fusioni transfrontaliere un notevole problema si può avere nella materia della nomina dell'esperto preposto alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di concambio. Il decreto legislativo che adotta la decima direttiva 2005/56/CE, approvato ieri dal Consiglio dei ministri prevede alcune regole di base

Le regole per le Spa
■ Se la società incorporante è una società azionaria ovvero una società che nel proprio ordinamento è considerata alla stregua di una nostra società per azioni, l'esperto italiano (revisore o società di revisione) dovrà essere nominato dal Tribunale italiano

L'esperto «comune»
■ L'esperto può essere comune alle varie società. Se l'incorporante è italiana la nomina spetta al Tribunale competente in ragione della sede legale della società. Se l'incorporante è straniera, l'Italia riconosce la nomina effettuata dall'autorità ritenuta competente dall'ordinamento cui appartiene l'incorporante

La rinuncia
■ È possibile rinunciare all'esperto nelle fusioni che coinvolgono società a ristretta base sociale in cui è possibile raccogliere l'unanime consenso dei soci alla rinuncia all'opera dell'esperto

La Cassazione conferma la condanna di Anna Maria Franzoni

Cogne, il paradigma della giustizia-spettacolo

di **Giovanni Negri**

Con la conferma della condanna di Anna Maria Franzoni a 16 anni di detenzione per l'omicidio del figlio Samuele, si è concluso ieri sera uno dei processi che più hanno coinvolto opinione pubblica e media. Un processo che, via via, è diventato paradigma di alcuni dei mali che affliggono la giustizia italiana. Ma non solo la giustizia. Tanto che, a verdetto finale pronunciato, considerazioni unicamente giuridiche sarebbero ancora insufficienti.

Perché il «processo Cogne», ha, per esempio, portato ancora più alla luce del sole gli effetti che produce sulle strategie di accusa e difesa la sovraesposizione mediatica. Con un'imputata che, in un primo momento, ha puntato sulla linea di basso profilo, meno aggressiva e più rispettosa, non solo nella forma, dell'autorità giudiziaria e delle regole processuali di Carlo Federico Grosso, ex vicepresidente del Csm e avvocato di scuola torinese. Salvo ricredersi e affiancargli un "battitore libero" come Carlo Taormina. Con il risultato dell'abbandono di Grosso e l'affermarsi di una linea difensiva che, da una parte, ha condotto alla carica a testa bassa sugli investigatori e sui magistrati e dall'altra ha scommesso sempre più sulla partecipazione mediatica e su un processo che non si svolgeva più solo nelle aule giudiziarie, ma in televisione e sui giornali. Progetto che non ha pagato, viste le condanne, ricevute sia in primo grado sia in appello e che è stato poi rinnegato con una nuova svolta che, alla vigilia del giudizio in Cassazione, ha riportato in sella Carlo Federico Grosso.

L'ESPOSIZIONE
Un processo che si è svolto più sui media che nelle aule di tribunale determinando anche le linee di difesa

E l'incertezza sulla linea difensiva da tenere in un processo di stampo tipicamente indiziario ha avuto un peso significativo. «Anche perché – spiega Luca Palamara, Pm romano e neopresidente dell'Anm – quello che conta, alla fina, è la verità processuale, che non ha i tempi e modi di quella mediatica».

Di fronte all'assenza della "prova regina" o di una confessione, ha assunto così rilevanza, sottolinea il presidente delle Camere penali, Oreste Dominioni, il ricorso alla prova scientifica, «che poi non si è rivelata così decisiva come si pensava, in questo come in altri casi. Senza dimenticare che lo sbilanciamento verso consulenze, perizie, rilievi tecnici è di per sé uno squilibrio portato a favorire l'accusa, che dispone di maggiori mezzi e possibilità, alterando la normale dialettica processuale».

LE INCONGRUENZE
In evidenza le contraddizioni di un sistema sempre in bilico tra diritto di cronaca e garanzie degli imputati

L'impadronirsi mediatico della vicenda, con toni ma non modalità che hanno richiamato la cronaca nera degli anni '50 e con la classica divisione tra colpevolisti e innocentisti, ha poi condotto a un'esasperazione e a un innalzamento dei toni, che dall'opinione pubblica sono poi confluiti nella dialettica processuale e, a cascata, su altri procedimenti. Ora più complessi e ancora irrisolti (Garlasco) ora apparentemente più semplici, ma non meno invadenti (i quattro morti di Erba e l'avvio di un processo per il quale la coincidenza con lo spettacolo è arrivata all'evidenza nella distribuzione di biglietti al pubblico per la partecipazione alle udienze).

Cogne, dunque, come cartina di tornasole della degenerazione del «sistema giustizia», con imputati che oltre alla sbarra del processo devono subire la gogna dell'appiattimento delle garanzie minime e dell'allargarsi a macchia d'olio di un'attenzione ai confini (e talvolta oltre) dell'oscenità. Qualcuno ricorda le pagine spese a scandagliare vizi e virtù della famiglia Franzoni, sino a far sospettare l'imputata di godere di protezioni politiche.

Cogne come esempio delle carenze di un sistema giudiziario che prima permette di additare il mostro (a proposito, ieri, è arrivata anche l'assoluzione del Gup di Firenze per Francesco Calamandrei, ex farmacista di San Casciano, accusato di essere il mandante di quattro duplici omicidi del «mostro di Firenze»), infliggendo prima una custodia cautelare e poi permettendo una partecipazione mediatica indiscriminata allo stesso imputato. Con media naturalmente compiacenti, che hanno avuto e avranno una convenienza evidente nell'involgarire il livello dell'informazione, per esempio con la diffusione di fotografie del luogo del delitto.

Insomma una storia brutta, sulla quale la Cassazione ha scritto (forse) la parola fine. Che fine poi non è per chi rimane convinto di una tesi e non dalla verità, imperfetta, che può raggiungere il processo penale.

IN EDICOLA

«SINDACI & REVISORI», LE AVVERTENZE PER I CONTROLLI

«Sindaci & revisori», in edicola dal 15 maggio a 6 euro più il prezzo del quotidiano, punta l'attenzione sull'attività di controllo e revisione contabile. La guida di questo mese affronta nel dettaglio le novità più importanti in materia. Completano il fascicolo tabelle di sintesi, check list, esempi di verbali e relazioni

business KEY
Firma digitale e soluzioni personalizzate

NON NECESSITA DI INSTALLAZIONE HW E SW
call center: 199 500 130
www.businesskey.it